

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 2008, n. 104

Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini». (GU n. 133 del 9-6-2008)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale e' stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 8 ottobre 1974, n. 618, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972»;

Viste altresì: la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»; la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale d'armamento»; la legge 5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio

1996, n. 52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»; il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», nonché il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante «Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» ed in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di tutte le esigenze di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il riparto delle competenze funzionali o per materia degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi

1. Per le finalità di prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le parti e gli accessori d'arma, le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le materie, le sostanze, gli agenti patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di esplosivi e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le tecnologie e gli strumenti specificamente progettati per la produzione dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi i poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa indicata:

a) raccolta e detenzione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

b) fabbricazione di armi da guerra, tipo guerra o di parti di esse; iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali d'armamento - articolo 28 del T.U.L.P.S., e articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

c) importazioni ed esportazioni, definitive o temporanee, di materiali d'armamento, di armi da guerra o di parti di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9, comma 5, e 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

d) fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia - articolo 28 del T.U.L.P.S.;

e) prestazione di servizi per la manutenzione di materiali d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

f) trasformazione o adattamento di mezzi o materiali per uso civile che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale a fini bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 185;

g) attività sottoposte a licenza globale di progetto - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

h) transito di materiali d'armamento - articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

i) transito o introduzione nel territorio dello Stato dei materiali d'armamento per i quali si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e articolo 28 del T.U.L.P.S.;

j) fabbricazione di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

k) importazione, esportazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;

l) collezione di armi artistiche, rare o antiche - articolo 31 del T.U.L.P.S.;

m) esercizio dell'industria di riparazione delle armi - articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

n) locazione e comodato di armi - articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

o) fabbricazione ed importazione di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e articolo 31 del T.U.L.P.S.;

p) esportazione di armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;

q) vendita per corrispondenza di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità offensiva e di repliche di armi

antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;

r) fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;

s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;

t) impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del T.U.L.P.S.;

u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie - articolo 54, commi 1 e 3, del T.U.L.P.S.;

v) introduzione nel territorio nazionale, da uno Stato membro dell'Unione europea, di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;

w) trasferimento di esplosivi per uso civile e di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro dell'Unione europea - articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;

x) esercizio dell'attività di fochino - articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

y) esportazione di beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

z) trasferimento di beni a duplice uso all'interno dell'Unione europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

aa) attività sottoposte ad autorizzazione in materia di armi chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;

bb) commercio di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in quanto contenenti tali materie - articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo ed importazione ed esportazione di tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

dd) trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati dall'ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

ee) impiego di isotopi radioattivi - articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

ff) impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori adibiti ad attività comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti detto materiale - articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

gg) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A - articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

hh) impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B - articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi - articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati e loro transito sul territorio nazionale - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

ll) costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

mm) esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7, lettera b), del decreto legislativo n. 230/1995 - articolo 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

nn) impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

oo) gestione di impianti con reattore di ricerca - articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

pp) esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali, impianti per il trattamento e l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive - articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

qq) deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

rr) disattivazione di un impianto nucleare - articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi restando i poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano, altresì, i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attività di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attività di tiro da esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonché alle attività di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed a quelle ad esse complementari, o svolte dagli organismi notificati in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

3. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, nonché da altre norme speciali di settore.

Art. 2.

Prevenzione dei delitti di riciclaggio

1. Per le finalità della prevenzione dei delitti di riciclaggio, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle competenze definite dalla normativa vigente, nei locali destinati all'esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa indicata:

a) recupero di crediti per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S.;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione;

c) commercio di cose antiche, se svolto in medie o in grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.;

e) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

f) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;

g) gestione di case da gioco - articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

h) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche' fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;

i) mediazione creditizia - articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

j) agenzia in attivita' finanziaria - articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Restano ferme le competenze rimesse dall'ordinamento al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 3.

Prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita

1. Per le finalita' di prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego di beni di provenienza illecita, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati all'esercizio delle attivita' di seguito specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa a fianco indicata:

a) noleggio di veicoli - articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481;

b) demolizione di veicoli - articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) esercizio delle scommesse - articolo 88 del T.U.L.P.S.;

d) conduzione di esercizi pubblici o di circoli privati autorizzati allo svolgimento - articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.;

e) commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, se effettuato in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

f) fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smaltimento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali, ferma restando la tutela della liberta' e della segretezza della corrispondenza - articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

g) esercizio di agenzia di affari per pubblici incanti - articolo 115 del T.U.L.P.S.;

h) esercizio di agenzia di affari per l'attivita' di sensale o per la ricerca di merci per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 205 del relativo regolamento di esecuzione;

i) esercizio di agenzia di affari per il prestito su pegno - articolo 115 del T.U.L.P.S.;

j) esercizio di agenzia di affari per esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili - articolo 115 del T.U.L.P.S.;

k) esercizio di agenzia di affari relativa alla compravendita di beni mobili registrati o di altri beni anche usati di valore superiore a 300 euro - articolo 115 del T.U.L.P.S.;

l) commercio di beni mobili registrati, anche usati, di valore superiore a 300 euro, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

m) televendite - articolo 18, comma 1, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114;

n) vendite per televisione per conto terzi - articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

o) commercio di cose antiche e usate, se svolto in medie o grandi strutture di vendita - articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

p) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte - articolo 115 del T.U.L.P.S.;

q) commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento - articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

r) fabbricazione, mediazione e commercio, ivi comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi - articolo 127 del T.U.L.P.S.;

s) vendita di platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere, nonche' fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli - articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;

t) custodia e trasporto di danaro contante o di titoli o di valori a mezzo di guardie particolari giurate - articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Effettuazione dei controlli

1. I controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono esercitati, con le modalita' ivi previste, nei luoghi e nei mezzi comunque utilizzati per l'esercizio o svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse, dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per materia definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell'interno che individuano i comparti di specialita' di ciascuna Forza di polizia e con l'osservanza delle direttive tecniche impartite. Queste ultime possono prevedere che i controlli degli ufficiali di pubblica sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di collaborazione con le Amministrazioni o Enti interessati, con l'ausilio di personale esperto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanita' e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonche' degli appartenenti ai ruoli dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, siano in possesso di specifiche competenze sanitarie e tecniche.

2. Qualora le attivita' di cui agli articoli precedenti siano svolte attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati per la trasmissione ed a quelli ove e' detenuto il materiale da immettere in rete.

3. Restano ferme le attivita' ispettive e di vigilanza previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e le altre attivita' che la legge rimette agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro dell'interno
Amato

Il Ministro della giustizia
Scotti

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

Il Ministro dei trasporti
Bianchi

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
Lanzillotta

Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 115